



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

ORDINANZA

Località “la spiaggetta” sita nel Comune di Porto Empedocle – condotta di allontanamento salamoia da impianto di dissalazione
AVVISO DI PERICOLOSITA’

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

- VISTA** l’istanza datata **30.01.2026**, con la quale il Sig. Alberto GASPERIN nato a Palermo il 14.06.1958, in qualità di legale rappresentante della Società Palumbarus S.r.l. chiede la proroga dell’autorizzazione ad effettuare attività di supporto per il varo e la posa in opera della condotta di allontanamento reflui prodotti dall’impianto di dissalazione di acqua mare, con l’impiego di unità uso conto proprio “MARE OMNIA”, “MAMMA ILONA” e “GRANCEVOLA ROSSA” e n. 6 OTS, dal 31.01.2026 al 31.05.2026;
- VISTA:** l’autorizzazione del 16.10.2025 di questo Comando e la relativa Ordinanza n. 41 del 16.10.2026 con scadenza 31.01.2026;
- RITENUTO:** necessario concludere l’iter amministrativo finalizzato alla proroga della sopracitata autorizzazione;
- VISTO:** il D.M. 31/08/1968 (*Codice internazionale dei segnali*);
- VISTA:** la Legge 27/12/1977 n.1085 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20/10/1972 - COLREG 1972*);
- VISTO:** il D. Lgs. 03/04/2006 n.152 (*Norme in materia ambientale*);
- RITENUTO:** necessario disciplinare gli aspetti di sicurezza della navigazione, a tutela della pubblica incolumità e ai fini della salvaguardia ambientale;
- VISTI** gli articoli 17, 18, 28, 30, 81, 1231, 1235 del Codice della navigazione e gli articoli 59, 499, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO:** l’articolo 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69 (*Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici*);

RENDE NOTO:

che nel tratto di mare di cui alla planimetria in **ALL. 1** (parte integrante del presente provvedimento), individuato dalla congiungente i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (*Datum WGS 84*):

	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	37° 16.910'N	13° 30.960'E
B	37° 17.165'N	; 13° 31.301'E
C	37° 17.137'N	13° 31.337'E
D	37° 16.875'N	13° 31.019'E

sono in corso di completamento attività di supporto per il varo e la posa in opera della condotta di allontanamento della salamoia prodotta dall'impianto di dissalazione di acqua di mare

ORDINA:

Articolo 1

(Disposizioni per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia ambientale)

Alle unità navali è fatto divieto di:

- navigare, ancorare, transitare, sostare, pescare e praticare ogni altra attività di superficie e subacquea all'interno dell'area di cui al rende noto;
- e obbligo di:
- procedere comunque a velocità ridotta, in occasione della navigazione e del transito in prossimità dell'area di cui al rende noto;
- valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive di sicurezza suggerite dalla perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale;
- attenersi ad eventuali disposizioni di sicurezza impartite dall'Autorità marittima o dal personale dell'impresa responsabile.

Articolo 2

(Esclusioni)

I divieti di cui alla presente ordinanza non si applicano al personale e ai mezzi della Guardia Costiera, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Locali, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei servizi di pronto soccorso e di emergenza, nonché al personale e ai mezzi delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area di cantiere.

La società PALUMBARUS S.r.l., previa comunicazione preventiva a questa Autorità marittima, potrà accedere all'area di cui al rende noto, ai soli fini di intervento di messa in sicurezza della condotta.

Per motivi di sicurezza, il personale di cui al presente articolo dovrà segnalare alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, nei casi previsti, la propria presenza, adottando, in ogni caso, ogni misura idonea a prevenire situazioni di pericolo.

Articolo 3

(Norme sanzionatorie)

Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave illecito, le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della navigazione ovvero dell'articolo 53 del D.lgs. 18/07/2005, n. 171.

Articolo 4

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

La diffusione della presente ordinanza sarà, altresì, assicurata mediante inoltro:

- alle Amministrazioni comunali, per l'affissione all'albo pretorio *online* e per i profili di interesse;
- alle altre pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza.
- Società Palumbarus S.r.l.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, consultabile nel sito web istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera nella sezione [ordinanze](#).

Porto Empedocle,

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Agazio TEDESCO

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*

